

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 165/CGF – RIUNIONE DEL 28 GENNAIO 2011

I° Collegio

Avv. Nicolò Schillaci – Presidente f.f.; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Alfredo Maria Becchetti – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING TERNI/PIANESE DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Pianese A.S.D., partecipante al Campionato di Serie “D” - L.N.D., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011) con la quale il Giudice Sportivo Nazionale presso il Comitato Interregionale, seguito gara Sporting Terni/Pianese del 9.1.2011, ha inflitto l'ammenda di €1.500,00.

Dagli atti ufficiali si evince che *“Al 35° del II tempo, con il gioco in svolgimento, venivo fatto oggetto di lancio di monete provenienti dalla tribuna dove erano posizionati tifosi di entrambe le società. Preciso che sono stato colpito da due monete all'altezza della schiena provocando lieve dolore”*.

Con i motivi scritti la ricorrente contesta la fondatezza e legittimità della sanzione inflitta, atteso che dagli atti ufficiali non si evinceva il fatto che a lanciare le monete fossero stati propri sostenitori e ciò in quanto negli stessi atti era riportato che in Tribuna erano presenti i tifosi di entrambe le società.

Evidenziava, poi, che la società ospitante, nella vendita dei tagliandi, non si era attenuta a quanto previsto dagli artt. 12, comma 2, C.G.F. e 27 del Regolamento della L.N.D., di talché non era corretto che di queste inosservanze dovesse farsi carico anche la società ricorrente.

Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca dell'ammenda così come inflitta ovvero la riduzione della stessa.

Alla seduta del 28.1.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 3^a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.

Osserva preliminarmente questa Corte, disattendendo l'avversa eccezione, che quanto accaduto e sanzionato dal Giudice Sportivo deve essere, in conseguenza dei criteri di responsabilità oggettiva, addebitato ai sostenitori presenti nel settore da cui le monete erano state lanciate e, quindi, a carico sia della Società ospitante, parimenti sanzionata dal Giudice Sportivo, che della ricorrente.

Peraltro, in applicazione del criterio di equità, l'ammenda inflitta può essere ridotta come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena) e, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo per 3 gare effettive da scontarsi in campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata all’A.S.C.D. Ebolitana 1925.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Turris/Ebolitana del 16.1.2011, sostenitori della società sanzionata lanciavano sul terreno di giuoco otto bombe carta che esplodevano con grande fragore producendo vistosi buchi sul manto erboso. Due di esse esplodevano a poca distanza da un Assistente Arbitrale provocando al medesimo intensa sensazione dolorifica all’orecchio destro e senso di stordimento tale da renderlo nella momentanea impossibilità di svolgere il proprio compito.

Sempre durante l’incontro sostenitori di entrambe le società lanciavano, quasi contemporaneamente, due bombe carta una delle quali esplodeva vicino al portiere della squadra ospitante facendolo accasciare a terra e non in grado di riprendere il gioco tanto che veniva accompagnato in ospedale.

Infine intonavano cori offensivi e triviali all’indirizzo dei sostenitori della squadra ospitante.

Avverso tale provvedimento l’A.S.C.D. Ebolitana 1925 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 26.1.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno) dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL S.G. GALLARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE RIGHI LUCA DAVIDE SEGUITO GARA SETTIMO CALCIO GALLARATESE DEL 19.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2011)

La società S.G. Gallaratese A.S.D., con atto del 21.1.2011, ha preannunziato reclamo, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.1.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore della società ricorrente, Righi Luca Davide a seguito della gara Settimo Calcio/Gallaratese del 19.1.2011.

Con successiva nota, trasmessa il 26.1.2011, la società ha comunicato la propria intenzione di soprassedere dalla proposizione del reclamo.

La Corte - premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, queste ultime che non ricorrono nel caso di specie) - dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.G. Gallaratese A.S.D. di Gallarate (Varese) dichiara estinto il giudizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° Collegio

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GARE EFFETTIVE DA SCONTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TURRIS EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

Con atto, spedito in data 25.1.2011, la società F.C. Turris 1944 A.S.D. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 2 gare effettive, da scontarsi in campo neutro ed a porte chiuse, e della ammenda di €3.000,00 alla predetta società a seguito della gara Turris/Ebolitana del 16.1.2011.

Il ricorso si appalesa manifestamente infondato.

L'entità della sanzione, complessivamente irrogata alla società ricorrente non appare, infatti, sproporzionata rispetto alla condotta, particolarmente riprovevole e pericolosa per la pubblica e la privata incolumità, tenuta dai sostenitori della ricorrente nel corso, ma soprattutto successivamente alla gara disputatasi in data 16.1.2011.

Infatti il vice dirigente del Commissariato di polizia di Torre del Greco, dott.ssa Donatella Grassi, responsabile dell'Ordine Pubblico in occasione della gara di cui è ricorso, ha affermato che *“Gli incidenti (al termine della gara: N.d.E.) sono avvenuti solo tra tifosi della Turris, che volevano raggiungere quelli dell'Ebolitana ancora all'interno dello stadio, e le forze dell'ordine, che sono riuscite a respingere i diversi assalti anche con il lancio di numerosi lacrimogeni prima in prossimità dello stadio e poi nelle strade”*.

Quanto, poi, alle precedenti decisioni di questa Corte che, secondo l'avviso della ricorrente, deporrebbero nel senso di una riduzione del trattamento sanzionatorio, complessivamente irrogato alla Società F.C. Turris 1944 A.S.D., si evidenzia come le stesse abbiano avuto ad oggetto comportamenti significativamente meno gravi rispetto a quelli oggetto del presente giudizio.

Da ultimo, si rileva che il trattamento sanzionatorio, irrogato alla ricorrente, risulta congruo se confrontato con quello irrogato alla società Ebolitana, ovvero della squadra avversaria nell'incontro in argomento.

Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 A.S.D. di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TOSCANO GAETANO SEGUITO GARA TURRIS/EBOLITANA DEL 16.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011)

La ricorrente propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 17.1.2011, contenente la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Toscano Gaetano, seguito gara Turris/Ebolitana per aver colpito, a gioco fermo, con una violenta manata al viso un calciatore avversario.

La ricorrente contesta la sanzione irrogata, ritenendo il comportamento del Toscano priva di intento lesivo ma semplicemente scorretto ed antisportivo.

A tal proposito invoca l'art.19 comma 4 lett. a) C.G.S. che consente l'applicazione di attenuanti quando il fatto violento non sia volontario disponendo quindi la sanzione edittale di 2 giornate effettive.

A rafforzamento di ciò, elenca fatti precedenti analoghi per i quali codesta Corte ha disposto tale riduzione.

La Corte, udita la parte, ritiene di non ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quelle esposte nel Referto dell'arbitro che per consolidato orientamento è dotato di valore privilegiato e non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo. Pertanto, non essendovi i presupposti per l'applicabilità delle attenuanti per la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, conferma la decisione gravata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL ROVIGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZANARDO PAOLO SEGUITO GARA ROVIGO CALCIO/TORVISCOSA DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)

Con atto datato 19.11.2010, la società Rovigo Calcio 1920 S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Zanardo Paolo, la squalifica per 4 gare effettive di gara a seguito della gara Rovigo Calcio/Torviscosa del 9.1.2011.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo ai comportamenti, tanto violenti (gomitata alla nuca) che irrispettosi, tenuti dal calciatore, Zanardo Paolo, nei confronti di un calciatore avversario e del Direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Rovigo Calcio di Rovigo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° Collegio

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Maurizio Borgo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DELL'ASD INTERREGGIO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALCIATORE LA CANNA MARIO SEGUITO GARA HINTERREGGIO/CASERTANA CALCIO DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)

Il calciatore La Canna Mario, tesserato in favore della A.S.D. Hinterreggio, è stato squalificato per 1 giornata per recidività in ammonizione.

Tale sanzione veniva inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale a seguito di una ammonizione irrogata dal La Canna durante la gara A.S.D. Hinterreggio/Casertana del 23.1.2011.

Avverso la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011) ricorreva la società che chiedeva la revoca della giornata di squalifica inflitta al proprio tesserato assumendo che quest'ultimo non risultava essere stato ammonito nella gara de qua come poteva evincersi dalla visione di un DVD che la reclamante allegava al reclamo.

Tanto premesso la C.G.F. osserva:

il ricorso è meritevole di accoglimento.

Infatti il filmato televisivo mostra, chiaramente, che il Direttore di Gara, al 6° minuto del secondo tempo, ammoniva il calciatore numero 9 dell'Hinterreggio, signor Picci, e non il numero 11, La Canna come, invece, erroneamente riportato sul referto.

Sul punto il Direttore di Gara faceva pervenire, a richiesta di questa Corte, un fax dove riconosceva l'errore tecnico.

Per questi motivi la C.G.F.,

visti gli atti;

- sentito a chiarimenti l'Arbitro;
- rilevata l'erroneità dell'ammonizione del n. 11 La Canna Mario;
- rilevato, altresì, che giusto destinatario dell'ammonizione risulta essere il n. 9 Picci Antonio;
- accertato, quindi, lo scambio di persona,

annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale per i provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 7 giugno 2011

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete